



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Università degli Studi di Perugia

Disciplinare di gara mediante Procedura Negoziata

Procedura: Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Oggetto: Fornitura di un microscopio integrato per analisi confocale a fluorescenza e imaging confocale Raman in relazione al Progetto "AMIS - Approccio molecolare Integrato allo sviluppo sostenibile" del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nell'ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

La presente lettera di invito è composta da ___ pagine, oltre agli allegati.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(il responsabile del Servizio: Mencolini Cristina)

1. TITOLO 1 - PRESENTAZIONE

- 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta
- 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta
- 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante

2. TITOLO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA

- 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto
- 2.2. Qualificazione dei corrispettivi ai fini dell'offerta
- 2.3. Modalità di contabilizzazione delle forniture
- 2.4. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

3. TITOLO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 3.0. Documentazione amministrativa preliminare
- 3.2. Documentazione relativa ai requisiti professionali e ai motivi di esclusione
- 3.3. Requisiti di ordina speciale: capacità economico-finanziaria
- 3.4. Requisiti di ordina speciale: capacità tecnica
- 3.5. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni)

4. TITOLO 4 - OFFERTA

- 4.1. Offerta Tecnica
- 4.2. Offerta Economica

5. TITOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica
- 5.2. Valutazione dell'Offerta Economica

6. TITOLO 6 – FASE DI GARA

- 6.1. Apertura della gara
- 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
- 6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
- 6.4. Gestione dell'Offerta Tecnica
- 6.5. Gestione dell'Offerta Economica
- 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

7. TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

- 7.1. Verbali
- 7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
- 7.3. Proposta di aggiudicazione
- 7.4. Aggiudicazione

8. TITOLO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

- 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
- 8.2. Adempimenti anteriori alla consegna

9. TITOLO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

- 9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
- 9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione
- 9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
- 9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

10. TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.3. Riserva di aggiudicazione

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. TITOLO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

giorno	data	Mercoledì - 13 Febbraio 2019 - 13:00	ora

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) la procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito;

b) la piattaforma telematica e il sistema utilizzati la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di Studio Amica e sono denominati «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Sistema») (di seguito per brevità solo «Sistema»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente o dall'indirizzo internet <http://www.unipg.it>, menu «Accedi»; pertanto:

--- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;

--- le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;

--- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente acquisibili è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 192 750**;

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara (gestita, come detto, attraverso il sistema della piattaforma telematica), si riporta, di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni che verranno fornite *step by step* dal sistema.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa all'indirizzo:

<http://www.unipg.it>

Conclusa con successo la registrazione, e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, l'Impresa potrà partecipare alla gara inviando la propria offerta.

Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in argomento, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Il percorso dovrà essere completato seguendo gli *step* che verranno indicati dal sistema operativo attraverso i *form* che lo stesso mette a disposizione.

Il sistema, quindi, inoltrerà in automatico all'offerente una comunicazione di "Conferma partecipazione alla gara" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa. Tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla lettera di invito e dal capitolato di gara, sottoscritti digitalmente, dovranno essere contenuti in un file compresso (*zip*), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nella presente lettera di invito con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata

nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile, dopo l'apposizione della firma digitale, dall'estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;

d) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito.

A -- Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa)

B -- Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica)

C -- Busta economica (con l'Offerta Economica)

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.unipg.it>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione appaltante.

2. TITOLO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: 330.000,00

di cui:

1)	€ 330.000,00	Forniture, di cui
1.a)	€ 330.000,00	Importo netto Forniture soggetto a ribasso;
1.b)	€ 0,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c)	€ 0,00	Costo della manodopera soggetto a ribasso;

2.2. Qualificazione dei corrispettivi ai fini dell'offerta:

a) i corrispettivi di cui al punto 2.1, lettera A (Oneri di sicurezza da DUVRI di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008) non sono soggetti a ribasso;

b) tutti gli altri corrispettivi sono soggetti a ribasso in sede di offerta;

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), sono così riepilogate:

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi/giorni: _____

2.4. Altre informazioni sull'intervento

2.4.1. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITI21)

Luogo di esecuzione: _____

2.4.2. Breve descrizione dell'intervento:

Fornitura di un microscopio integrato per analisi confocale a fluorescenza e imaging confocale Raman in relazione al progetto "AMIS – Approccio Molecolare Integrato allo Sviluppo Sostenibile", del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nell'ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza

2.4.3. Ammissibilità di varianti: NO

2.4.4. Criterio di affidamento

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con i seguenti criteri (specificati al successivo articoli 4.1 e 5.1).

Qualitativo	Caratteristiche tecnico funzionali	70
Qualitativo	Aggiornamenti software e relativa formazione del personale	5
Quantitativo	Estensione della durata del contratto di assistenza	5
Quantitativo	Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	20

2.4.5. Provvedimenti amministrativi:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente procedura è stata indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali – Appalti e contratti, n. ____ del ____ 201__;
- b) Responsabile unico del procedimento è stato nominato Mencolini Cristina.

2.4.6. Subappalto

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il subappalto è ammesso, se indicato in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

3. TITOLO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)**

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Domanda di partecipazione, in competente bollo ai sensi del punto 9.1.3, con la documentazione e le dichiarazioni di cui ai successivi punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti e diversi altresì all'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1 e dall'Offerta Economica di cui al punto 4.2.

Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.1.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a ____ giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la garanzia è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omissi dall'intestazione;

a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN _____ (BIC-SWIFT: _____), presso la Banca _____, filiale/agenzia di _____ intestato al soggetto di cui alla lettera e);

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente sarà aggiudicatario; tale impegno:

b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;

c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010;
- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2) le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1) sono segnalate dal concorrente in modo inequivocabile e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica; il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall'attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;

c.3) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

(se del caso, qualora condiviso dal R.U.P.)

c.4) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui al punto 3.5.6, lettera b);

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in

formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è Università degli Studi di Perugia.

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

Il contributo non è dovuto in ragione dell'importo a base di gara inferiore a 150.000 euro.

3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione:

b) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

c) **ai fini della acquisizione del DURC**, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

3.1.4. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali

La documentazione di cui al presente punto è reperibile in copia sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

Accettazione del patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo ____ della legge regionale _____ n. ____ del ____ /della deliberazione del _____ in data _____, n. _____, mediante sottoscrizione di copia dello stesso e sua allegazione alla documentazione di gara;

3.2. Documentazione relativa ai requisiti professionali e ai motivi di esclusione

3.2.1. Idoneità professionale

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

a) in caso di impresa individuale: il titolare;

b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;

c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

e) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;

g) in ogni caso: i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010.

3.2.2. Assenza dei motivi di esclusione

(articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 9.1, con le quali l'operatore economico dichiara l'assenza dei **motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016**, alle condizioni di cui al successivo punto 3.2.3, come segue:

1) ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione, per alcuno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) che l'operatore economico non è destinatario di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto;

3) ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le dichiarazioni dell'assenza dei motivi di esclusione di cui ai precedenti numero 1), numero 2), lettera a), e numero 5), lettera l), devono riguardare tutte le persone fisiche di cui al precedente articolo 3.2.1:

- a) attualmente in carica;
- b) cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito;

4) ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015);

5) ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) di non ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) di non incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non vi sono iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) di essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

3.2.3. Ai fini delle cause di esclusione di cui al precedente articolo 3.2.2, si precisa:

1) quanto ai reati di cui al punto 3.2.2, numero 1), devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, compresi quelli per i quali è stato concesso il beneficio della non menzione, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

a) l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

b) se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;

c) se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

d) se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;

e) non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

2) quanto al punto 3.2.2, numero 4), l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

3) quanto alle condizioni di cui al punto 3.2.2, numero 5), lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento da parte di un operatore economico ausiliario trova applicazione l'articolo 3.5.6;

4) quanto alle condizioni di cui al punto 3.2.2, numero 5), lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;

5) quanto alle condizioni di cui al punto 3.2.2, numero 5), lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;

6) quanto alle condizioni di cui al punto 3.2.2, numero 5), lettera i), l'operatore economico deve dichiarare che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

7) quanto alle condizioni di cui al punto 3.3.2, numero 5), lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

8) quanto alle condizioni di cui al punto 3.3.2, numero 5), lettera m), l'operatore economico deve dichiarare di aver formulato l'offerta autonomamente nonché una delle seguenti condizioni:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con alcun altro soggetto;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo indicandone indicando i dati per la relativa individuazione;

â€9) le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non si applicano agli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento.

3.2.4. Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):

Una dichiarazione con la quale l'operatore economico attesta che ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

3.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

3.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Qualificazione per l'esecuzione delle forniture (art. 61, 62, 63, 90 e 92, d.P.R. n. 207 del 2010)

3.5. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni)

3.5.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

3.5.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica le forniture che intende subappaltare;

3.5.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato unitamente all'offerta, ai sensi del Titolo 4, lettera f), punto sub. f.2);
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai punti 3.2 e 3.4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure delle forniture che ciascun operatore economico intende assumere.

3.5.4. Reti di imprese e contratti di rete

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.2;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:

- sono individuate quali esecutrici delle forniture;
- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.4, se diverse dalle imprese esecutrici;

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al punto 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.4, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.5.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

a) Ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire le forniture direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al punto 3.2.

3.5.6. Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.4;
- b) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- c) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al punto 3.2;
- si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

d) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

4. TITOLO 4 – OFFERTA (buste interne al plico)

4.1. Offerta Tecnica

(Busta telematica: B – BUSTA TECNICA)

Nel seguito della presente lettera di invito con il termine «busta dell'Offerta Tecnica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende l'Offerta Tecnica, come impostata e richiesta dal Sistema di cui al punto 1.2, lettera b).

4.1.1. Oggetto dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come specificati nel seguente prospetto:

Qualitativo	Caratteristiche tecnico funzionali	70
Qualitativo	Aggiornamenti software e relativa formazione del personale	5
Quantitativo	Estensione della durata del contratto di assistenza	5
Quantitativo	Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	20
Totale		100

a) l'Offerta tecnica, sulla base del progetto esecutivo e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, posti a base di gara, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo all'ottenimento dei seguenti atti di assenso, qualora necessari:

- parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex articolo 3 del d.P.R. n. 151 del 2011;
- autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica;
- _____;

b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), l'Offerta tecnica:

b.1) deve essere redatta in modo da far comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) deve essere corredata da un computo metrico (**non estimativo**), tassativamente senza l'indicazione di prezzi unitari né di importi economici parziali o totali, che riporti solo le descrizioni dettagliate delle singole voci di lavorazioni, forniture o altre prestazioni migliorative, sostitutive o aggiuntive rispetto alle analoghe voci di lavorazioni, forniture o altre prestazioni previste dal progetto esecutivo, con indicazione della collocazione fisica e temporale di tali elementi rispetto allo stesso progetto esecutivo;

b.3) in ogni caso deve essere integrata da relazioni sia descrittive che di calcolo, che consentano alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica;

c) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, devono essere omessi i seguenti atti, documenti ed elaborati:

c.1) computi metrici estimativi e quadri economici;

c.2) qualunque elemento di natura economica che possa anticipare i contenuti dell'offerta di cui al punto 4.2.1;

d) l'Offerta tecnica deve essere corredata:

- **da una o più relazioni relazione**, che illustrino separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a), suddivisi nei relativi sub-elementi, con esplicito rinvio alla documentazione grafica o di calcolo, in modo da individuarne immediatamente il contesto e il contenuto; la relazione o le relazioni se più di una, deve essere composta complessivamente e preferibilmente non più di ____ (_____) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alla relazione;
- **da elaborati grafici** a integrazione della relazione di cui alla lettera a), a dimostrazione del contenuto tecnico dell'Offerta tecnica; tali elaborati grafici, con riferimento ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione di cui alla lettera a), complessivamente e preferibilmente in non più di ____ (_____) tavole in formato A2, oppure in tavole con superficie degli stessi elaborati equivalente o comparabile in numero superiore ma in formati A3 o A4;

e) disposizioni in merito alle formalità della documentazione:

e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

e.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente;

e.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte con modalità di cui ai precedenti punti sub. e.1) e sub. e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta Tecnica:

a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:

a.1) assetto piano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;

a.2) destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;

(adeguare le condizioni alla natura e alle caratteristiche dell'intervento, in quanto le condizioni qui riportate sono solo indicative; inoltre coordinare le indicazioni con la successiva lettera b) e con l'articolo 7.5.2)

a.3) indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto posto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;

a.4) aspetto formale delle facciate;

a.5) strutture portanti verticali / orizzontali / verticali e orizzontali;

- a.6) larghezza dei percorsi veicolari e pedonali;
- a.7) area da occupare;
- a.8) concezione degli impianti interni;
- a.9) _____;
- b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui all'articolo 4.1.1:
- b.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
- b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
- b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- b.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
- b.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara;
- b.7) interferiscono con _____;
- b.8) prevedono _____;
- c) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2, tale da comprometterne la segretezza;
- d) l'**Offerta Tecnica** non può:
- d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- f) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.3.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso _____)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti nel seguito. L'offerta di prezzo, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.2.1:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione delle forniture di cui al punto 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari / sull'importo delle forniture posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
- b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) il ribasso offerto relativo all'esecuzione delle forniture
- e) il ribasso offerto relativo all'esecuzione delle forniture:
- e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi delle forniture di cui al punto 2.1, numero 1);
- e.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione delle forniture; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
- e.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, numero 2); f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
- f.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui al punto 3.5.3, lettera b), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso punto 3.5.3.

4.2.2 Offerta di tempo (Peso _____)

La Stazione appaltante non applica l'articolo 95, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 50 del 2016, pertanto non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. TITOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016; applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui al punto 4.1.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con i predetti elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'**Offerta Tecnica**:

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.4.1;

e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

a) anche nel caso nessuna **Offerta Tecnica** ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;

b) fermo restando quanto previsto al precedente punto 5.1.1, lettera f), non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, prima della / dopo la eventuale riparametrazione di cui alla lettera a), non raggiungono complessivamente il punteggio minimo di ____ (_____) su ____ (____); in tal caso la busta dell'**Offerta Economica** di cui al successivo punto 6.5.1 non viene aperta;

(in presenza del sub-elemento n. 4, lettera e), in materia di certificazioni, aggiungere)

c) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera a), la valutazione del sub-elemento 4.e) dell'elemento n. 4), in materia di certificazioni, la valutazione avviene attribuendo a ciascuna delle tre certificazioni eventualmente possedute, un punteggio pari ad un terzo del punteggio totale previsto per lo stesso sub-elemento **(se il sub-peso del sub-elemento è dispari, aggiungere)** arrotondato all'unità superiore.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione delle forniture di cui al punto 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2.1, lettera d);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$V(a)_i = R_i / R_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

5.2.2. Elemento Tempo:

In attuazione di quanto previsto all'articolo 4.2.2 non è previsto l'elemento tempo.

6. TITOLO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.4.1;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora seguenti

giorno	data	Mercoledì
---------------	-------------	------------------

presso _____, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.4.1, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva, se non già disposta in precedenza dal Sistema;
- b) a verificare, la correttezza formale della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne se non già disposta dal Sistema;
- c) ad individuare ogni **Offerta Tecnica**, con una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Titolo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto 1.1 della lettera di invito**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per motivi non imputabili al Sistema, l'offerta non sia giunta a destinazione in tempo utile;

b) che non consentano la loro individuazione;

c) per i quali sia omessa l'**Offerta Tecnica** oppure sia omessa l'**Offerta Economica**;

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta tecnica**, gli offerenti:

a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;

b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;
- fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui al punto 3.5.3, lettera a);
- se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui al punto 3.5.3, lettera b), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del punto 4.2.1, lettera e), punto sub. e.2);
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti i lavori da assumere;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le forniture direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.3, in quanto pertinenti;

f) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, oppure hanno presentato una garanzia provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

g) la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

i) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno / la documentazione di cui al punto 3.1.5.

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente

punto 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di ____ (_____) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di **euro** _____ (_____) a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui alla lettera a), nei termini prescritti alla lettera b), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui alla lettera a), senza applicazione di alcuna sanzione; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all'offerta.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, ferma restando l'applicazione del punto 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione di aggiudicazione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;
- d) in deroga a quanto previsto al punto 5.1.1, lettera a), se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione di aggiudicazione; in tal caso le operazioni di cui allo stesso punto 5.1.1 e ai successivi punti 6.5 e 6.6 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.1, lettera e), salvo che la stessa **Offerta Tecnica** sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e).

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.4.1, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 6.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, constatata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; nonché a verificare altresì la correttezza della lista, in quanto redatta sull'originale dalla Stazione appaltante, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del punto 4.2.1, lettera d), punto sub. d.2);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta Economica**», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera d);f) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, previsti dal punto 4.2.1, lettera d), punto sub. e.2), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 80 del 2016.

6.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al punto 6.4.2, lettera b), con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a ____ su 100);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a ____ su 100);

- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1;
- sono archiviate in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 81, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6 per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, per la sola parte a corpo, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**. In ogni caso:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le forniture;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente alle forniture in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;

b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);

b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;

b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;

d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;

d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'impresa;
- gestione e direzione del cantiere;
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.6) utile d'impresa;

d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione avviene dell'offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;

b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);

d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui al punto 7.4.1, lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- c) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

7.4.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione definitiva:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei lavori non terranno conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario;

8. TITOLO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità circa l'accettazione delle condizioni dei luoghi;
- c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna delle forniture può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:

- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici delle forniture, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. TITOLO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come previsto al precedente punto 1.2, lettera c);
- limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico concorrente;

b) ai sensi dell'articolo 97, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;

c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione, prima della formazione della copia per immagine;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) le sottoscrizioni con firma digitale dei documenti di cui alle lettere a) e b) costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali si attesta che le marche da bollo riprodotte sulla copia per immagine degli stessi documenti, sono copie autentiche delle marche originali apposte sugli atti in formato cartaceo; gli originali in formato cartaceo, già scansionati, con le marche da bollo originali, devono essere conservati dal sottoscrittore per essere esibiti a richiesta degli uffici competenti;
- d) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) o c), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato come segue, in una logica di sequenza logica con la presente lettera di invito:

3.2.1. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione dei soggetti, persone fisiche, per i quali non devono ricorrere i motivi di esclusione soggettive di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3.2.2. dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- 1) assenza di misure di natura penale di cui al comma 1 della norma citata;
- 2) assenza di misure di prevenzione antimafia di cui al comma 2 della norma citata;
- 3) assunzione di responsabilità:
 - a) per le dichiarazioni di terzi o rinvio a dichiarazioni separate (modelli «B.1» in caso di assenza di misure ostative o «B.2» n caso di presenza di misure ostative) per le dichiarazioni di terzi;
 - b) per l'assenza o la presenza di soggetti cessati nell'anno antecedente, con l'indicazione in relazione a questi ultimi, dell'assenza o della presenza di misure ostative, con eventuale rinvio all'appendice 1);
- 4) assenza di violazioni in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali;
- 5) assenza di tutte le condizioni ostative di cui al comma 5 della norma citata, come segue:
 - a) infrazioni in materia di sicurezza, ambiente, obblighi sociali e del lavoro;
 - b) misure di natura fallimentare o di concordato;
 - c) illeciti professionali, con eventuale presenza di condizioni di illecito professionale valutabile ai fini della sua rilevanza, con eventuale rinvio all'appendice 2);
 - d) conflitti di interesse o condizioni di astensione, con eventuale presenza di condizioni di conflitti di interesse o condizioni di astensione, valutabile ai fini della sua rilevanza, con eventuale rinvio all'appendice 3);
 - e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto o eventuale presenza di coinvolgimento valutabile ai fini della sua rilevanza, con eventuale rinvio all'appendice 4);
 - f) sanzioni di interdizione previste dall'ordinamento giuridico;
 - g) false dichiarazioni presenti nel casellario dell'Osservatorio dell'ANAC;
 - h) intestazione fiduciaria;
 - i) disciplina del diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili;
 - l) omessa denuncia di reati di concussione o estorsione, non giustificata, in proprio o anche per conto di terzi o rinvio a dichiarazioni separate (modello «B.1» in caso di assenza di misure ostative o «B.2» n caso di presenza di misure ostative) per le dichiarazioni di terzi;
 - m) situazioni di controllo o collegamento con altri partecipanti alla gara titolari di offerte concorrenti con la propria;

3.2.4. dichiarazione di assenza di partecipazione plurima vietata ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3.4.1. dichiarazioni di possesso della qualificazione mediante attestazione S.O.A., con eventuale ricorso all'avvalimento o dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;

3.4.2. dichiarazioni di possesso della certificazione di qualità ISO 9000, con eventuale ricorso all'avvalimento;

3.5.2. indicazioni e dichiarazioni relative al subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;

3.5.3. indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, e dichiarazioni di impegno alla relativa costituzione, riservate agli operatori economici organizzati in forma aggregata, con l'individuazione:

- a) se si tratta di dichiarazione del mandatario o del capogruppo;
- b) in alternativa se si tratta di dichiarazione del mandante;
- c) le quote di partecipazione del singolo operatore economico in caso di aggregazione orizzontale;

3.5.5. indicazioni relative ai consorzi di società cooperative o di imprese artigiane, oppure ai consorzi stabili, con l'individuazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre e sono indicate per l'esecuzione;

3.1.3. altre dichiarazioni di responsabilità:

- a) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012;
- b) indicazione dei recapiti, ai fini del recapito di tutte le comunicazioni della Stazione appaltante previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D» se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016; può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;

b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:

- alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D» se per essa ricorre una o più condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l);
- alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», se per le stesse ricorre una o più condizioni di cui alla stessa norma;

c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al punto 3.5.5 del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.4 del modello «A» con riferimento all'operatore economico consorziato.

9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.4 del modello «A» con riferimento all'operatore economico ausiliario, nonché i requisiti di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 dello stesso modello «A», oggetto di avvalimento.

9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli «A», «C», «D»:

a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:

- l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati al punto 3.2.1 del modello;
- l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;

b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;

c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:

- singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
- singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;

d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:

a) in caso di subappalto: al punto 3.5.2 del modello deve indicare le forniture che intende subappaltare

b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al punto 3.5.3 del modello deve:

- qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
- indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale;
- indicare le quote di partecipazione o le lavorazioni assunte da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al punto 3.5.5 del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;

d) in caso di avvalimento: al punto 3.4.1, lettera c) e, se del caso, al punto 3.4.2 del modello, deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avvalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D».

9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi operatori economici sensi del punto 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ivi indicate;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia garantita la possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dal punto 3.1.3, lettera a), se l'operatore economico intende effettuare il sopralluogo assistito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) il sopralluogo può essere effettuato:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
- da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui al punto 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui al punto 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo.

9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente mediante utilizzo del Sistema di cui al punto 1.2;
- d) le modalità tecniche per accedere e utilizzare il Sistema e ogni altra informazione per la partecipazione alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet di cui al punto 1.2; per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo del Sistema è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800 192 750;
- e) la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.2, lettera b);
- f) l'intera documentazione progettuale è accessibile sul profilo di committente di cui all'articolo 1.3.

9.4.4. Modello per Offerta economica

L'offerta economica di cui al punto 4.2.1, lettera a), è redatta compilando direttamente il form messo a disposizione dalla piattaforma digitale del Sistema di cui al punto 1.2.

10. TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) de _____, sede / sezione di _____, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla pubblicazione della lettera di invito sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma digitale presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Mencolini Cristina ;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) il capitolato generale d'appalto adottato dalla Stazione appaltante, approvato con _____ n. ____ del _____, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) il progetto esecutivo approvato con deliberazione/determinazione del _____ n. ____ in data _____, con i relativi allegati;
- e) _____

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Lì _____ 201_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
